

Norme & Tributi Diritto dell'economia



BANCAROTTA DISTRATTIVA, SERVE LA VALUTAZIONE DEL CURATORE
La Corte di cassazione con la sentenza 40391 del 26 ottobre scorso ha chiarito che, nella bancarotta fraudo-

lenta distrattiva, la definizione dei beni sottratti alla massa fallimentare come irrilevanti deve essere supportata da valutazione conforme del curatore fallimentare.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale

1
Si dell'Agenzia all'applicabilità
Da quando il dl 262/2006 ha reintrodotto l'imposta di donazione si discute sull'applicazione agli atti istitutivi di "vincoli di destinazione" (inclusi gli atti di apporto di patrimonio al trust). Il primo orientamento dell'Agenzia delle Entrate fu nel senso dell'applicabilità. *Agenzia delle Entrate, circolari 48/2007 e 32008*

2
Giurisprudenza divisa
La giurisprudenza di merito per lo più contestò l'orientamento dell'Agenzia, nel senso dell'applicabilità dell'imposta di donazione (e delle imposte ipotecaria e catastale) all'atto di dotazione del trust, mentre, la Cassazione, all'inizio, lo avallò. *Cassazione, ordinanze 3735/2015, 3737/2015, sentenza n. 4482/2016*

3
La Cassazione ci ripensa
La Cassazione ha poi parzialmente mutato il proprio orientamento, distinguendo i casi in cui riteneva subito applicabile l'imposta di donazione dai casi in cui l'apporto al trust veniva inteso come fattispecie in cui non era intuibile una manifestazione di capacità contributiva. *Cassazione, sent. 13626/2018 (la prima in questo senso)*

4
Imposta non applicabile
Con un ulteriore svolta (iniziata con l'ordinanza 1131/2019 e con la sentenza 15453/2019 e da lì più volte ribadita) la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'imposta di donazione all'atto di dotazione del trust. *L'Agenzia delle Entrate si è adeguata, sia pure con alcuni "distinguo". Agenzia delle Entrate, circolare 34/2022*

Atto di trust e legge applicabile decidono la tassazione degli apporti

Imposte indirette

La circolare 34/E conferma il prelievo se i beneficiari sono titolari di diritti pieni

Nessun prelievo all'uscita per qualsiasi composizione o valore del patrimonio

Angelo Busani

La lettura della circolare sul trust (la 34/E del 20 ottobre 2022, di cui il Sole 24 Ore ha dato notizia il 21 ottobre) è stata trepidamente attesa per 14 mesi in ragione dei notevoli chiarimenti che avrebbe potuto contenere, in quanto preannunciati dal documento messo in consultazione dall'agenzia delle Entrate l'11 agosto 2021. Il documento offre certamente alcune importanti novità, ma solleva tutta una serie di problemi interpretativi che non mancheranno di attivare aspre discussioni e che – è facile presumere – daranno nuovamente adito a faticosi e lunghi percorsi di giurisprudenza.

Ci si riferisce, in particolare, al passaggio della circolare nel quale, dopo l'affermazione che, in via di principio, non sono più tassabili le attribuzioni al trust, in quanto sono imponibili quelle effettuate dal trustee a favore dei beneficiari, viene sancito che l'imposta di donazione comunque continua ad applicarsi "in entrata" nel caso in cui «i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust».

È poi ulteriormente specificato nella circolare che si tratta delle ipotesi in cui i beneficiari «abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell'atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante».

Viene in mente, ad esempio, il classico caso del trust istituito in Italia e disciplinato dalla legge di Jersey, il cui articolo 43, al paragrafo 3, conferisce ai beneficiari titolari di posizioni vested (cioè certe e definite) di «require the trustee to terminate the trust and distribute the trust property» nonostante qualsiasi clausola contrastante con questo principio sia contenuta nell'atto istitutivo. Ebbene, qualora ricorra un'evenienza del genere sarà difficile sottrarsi all'applicazione dell'imposta di donazione al momento di apporto di patrimonio al trust.

La scrittura dell'atto istitutivo
La citata affermazione della circolare 34/E origina una serie di importanti considerazioni:
● per l'ennesima volta si conferma quanto sia delicato il tema della confezione dell'atto istitutivo del trust e quanto sia pericoloso

(come non di rado accade) scaricare una bozza qualsiasi da Google e riempirla con i nominativi delle persone interessate nel caso concreto: a seconda di come l'atto si scrive e come esso si incrocia con la legge applicabile, ne esce la individuazione del momento di debenza della tassazione proporzionale "in entrata" del trust anziché "in uscita" o viceversa;

● a seconda di come si scrive l'atto istitutivo del trust, cambia dunque il momento nel quale il presupposto impositivo si manifesta; quindi, nelle situazioni di fatto in cui sia possibile effettuare una scelta, si potrà a continuare nella prassi finora seguita di tassare "in entrata" il patrimonio vincolato in trust.

La tassazione in entrata può essere molto conveniente: infatti consente di utilizzare le attuali aliquote (notoriamente assai moderate), sterilizzando il rischio del lo-

ro aumento in futuro, e di applicarle al valore odierno del patrimonio apportato in trust (e non al valore delle attribuzioni che il trustee effettuerà a suo tempo a vantaggio dei beneficiari). Insomma, al momento dell'uscita dal trust, qualunque sia la composizione del patrimonio del trust e qualunque valore esso abbia, non dovrà più essere assolta alcuna tassazione.

I trust già istituiti

Non tragga in inganno il passaggio della circolare 34/E nel quale, con riferimento ai trust istituiti prima della emanazione della circolare, si consente di non pagare imposte in uscita se si sono pagate imposte in entrata e vi è identità tra i beneficiari e il patrimonio "iniziali" e i beneficiari e il patrimonio "finali" (oppure, in caso di non identità, si consente di dedurre dall'imposizione in uscita quella applicata in entrata).

Si tratta infatti di una previsione, evidentemente dettata da ragioni equitative, che la circolare 34/E appunto limita ai trust istituiti in passato e che non ripete per i trust del futuro. A conferma, valga il fatto che la circolare stessa ribadisce a chiare lettere quanto già affermato in passato (nella circolare 48/E del 2007) e cioè che «il trust è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa», ciò da cui deriva la conclusione che il trust si tassa o all'inizio o alla fine, ma non certo due volte (e che dunque sono ininfluenti le vicende soggettive e oggettive che accadano durante la vigenza del trust).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posteitaliane
Corporate Affairs/Acquisti/Acquisti Immobiliari
AVVISO DI RETTIFICA
Si rende noto che in data 31/10/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale n. 127 l'avviso di rettifica relativo a Fornitura e allestimento di prodotti di grafica per gli Uffici Postali in un unico lotto di aggiudicazione. Il testo integrale dell'avviso di rettifica è disponibile nell'area "Forniture e gare" del sito www.poste.it e nell'area "Bandi e Avvisi" del sito www.posteprocurement.it.
IL RESPONSABILE
Loris Perna

C.N.R.
DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Attività di disseminazione dei natanti di cui alla Delibera del CdA del CNR n. 237/2020 n. 258/2022. • Loto 1 - Procedura di asta pubblica al fine di individuare soggetti interessati all'acquisto del prototipo Laura G.; • Loto 2 - Procedura di asta pubblica al fine di individuare soggetti interessati all'acquisto del prototipo Rosanna F.; Base d'asta a rialzo: Loto 1 € 142.000,00 IVA esclusa; Loto 2 € 425.000,00 IVA esclusa; Termine ricezione offerte: 14/11/2022 ore 15:00. Documentazione integrale disponibile <https://www.urp.cnr.it>.
IL RUP - DOTT.SSA ISABELLA VITALI

A.P.E.S. scpa AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE
VIA E. FERMI N. 4,
56126 PISA
tel. 050/505711 - fax 050/45040
La società Apes ha indetto, una procedura di dialogo competitivo finalizzata alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da Apes, mediante i benefici fiscali di cui al D.L. 19/5/2020 n.34 e s.m., a fronte di totale sconto in fattura. La procedura è suddivisa in 5 lotti per un valore complessivo stimato in € 37.200.000,00. In esito allo svolgimento della detta procedura si dà atto di quanto segue. Loto 1: revocato con determinazione dell'amministratore unico di Apes n. 67 del 30/6/2021; Loto 2: revocato con determinazione dell'amministratore unico di Apes n. 199 del 17/11/2021; Loto 3: aggiudicato a CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA avente sede legale in Bologna (BO) 40139, Via della Cooperazione n. 3, P.IVA 05609840370, con un ribasso del 3,62% corrispondente ad un importo offerto al netto dell'IVA pari ad € 11.333.120,13 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 902.922,63 con ulteriori componenti non soggetti a ribasso pari ad € 612.652,91 per un totale offerto al netto dell'IVA pari ad € 12.848.695,67; Loto 4: deserto; Loto 5: revocato con determinazione dell'amministratore unico di Apes n. 194 del 17/11/2021.
F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Chiara Cristiani

Posteitaliane
Corporate Affairs/Acquisti/Acquisti Immobiliari
AVVISO DI RACCOLTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si rende noto che è stato pubblicato sul sito www.posteprocurement.it entro le ore 13:00 del 25/10/2022 ed inserire la relativa documentazione e l'offerta entro le ore 13:00 del 28/10/2022.
Valore totale stimato dell'appalto: € 2.977.850,30. L'Accordo Quadro avrà durata di 36 mesi. Le modalità di partecipazione alla procedura sono dettagliate nelle "Modalità di partecipazione" contenute nell'area "Bandi di gara" del sito www.poste.it e nell'area "Bandi e Avvisi" del sito www.posteprocurement.it. Per partecipare è necessario registrarsi al portale www.posteprocurement.it entro le ore 13:00 del 25/10/2022 ed inserire la relativa documentazione e l'offerta entro le ore 13:00 del 28/10/2022.
PER SDA EXPRESS COURIER
IL PROCURATORE **Loris Perna**

TRIBUNALE DI NAPOLI
CONCORDATO PREVENTIVO N. 19/2017
G.D. Dott. Feo - Dott. Domenico Posca il giorno 22 dicembre 2022 alle ore 16 presso la sede dello Studio Posca in Napoli, via Guntani Nuovi n. 11, vende senza incanto i seguenti beni siti in Napoli: Loto 1) Piena proprietà immobiliare sito in Napoli alla via Galileo Ferraris n. 49, per una sup. lorda coperta di mq. 5.443,22 circa e una sup. scoperta pertinenziale di mq. 5.202,11 circa, edificato su un lotto di mq. 10.645,33 circa. In Catasto Fabbricati del Comune di Napoli; Sez. MER, fg. 4, p.lle graffate 434-435-436-437, Z.C. 13, cat. d/8 - Catasto Terreni del Comune di Napoli; fg. 147, p.lle 11-12-13-14, partita 1, rend. cat. 109.643,80 Euro. Il complesso immobiliare è locato. Prezzo base vendita € 4.281.300,00 oltre IVA come per legge. Rilancio minimo € 10.000,00 (diecimila/00). Loto 2) Piena proprietà immobiliare sito in Napoli alla via Ponte dei Francesi n. 37/B, per una sup. lorda coperta di mq. 3.052 circa e una sup. scoperta di mq. 1.094 circa. In Catasto del Comune di Napoli; fg. 1, sez. SGO, p.lla 448, sub. 1, piano T-1-2-s, CAT. d/8, rend. cat. 24.168 Euro. Il complesso immobiliare è locato. Prezzo base vendita € 5.040.000,00 oltre IVA come per legge. Rilancio minimo € 10.000,00 (diecimila/00). Le offerte di partecipazione in carta legale ed in bollo oltre cauzione con assegno circolare non trasferibile al 10% del prezzo offerto, intestato "Conc. Prev. N. 19/2017 A.N.M. SPA - Commis. Dr. D. Posca", conto corrente n. 591831, dovranno essere depositate in busta chiusa presso la sede dello Studio Posca, sita in Napoli alla via Guntani Nuovi n. 11, tutti i giorni intercorrenti (esclusi il sabato e i giorni festivi) dalla data di pubblicazione al giorno 21 dicembre 2022 (giorno antecedente la vendita) dalle ore 15 alle ore 19. Informazioni presso lo Studio Posca (tel. 081 199 17 457), presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli, sul sito www.pvp.giustizia.it e su www.astegiudiziarie.it (cod. A4181794, A4181795)

COMUNE DI SENIGALLIA
Esito di gara - CIG 92691329B2
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Senigallia, P.zza Roma n. 8 - 60019 Senigallia (AN) - codice AUSA: 0000160951.
Oggetto dell'appalto: Accordo Quadro per il "Servizio di riorganizzazione, archiviazione, deposito, custodia, conservazione e gestione dei documenti cartacei". Importo a base di gara: € 271.848,80 IVA esclusa.
Tipo di procedura: Procedura aperta. Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Determina di aggiudicazione efficace n. 1145 del 19/10/2022. Partecipanti: n. 1. Esclusi: n. 0. Ammessi: n. 1. Aggiudicatario: ARCHIVI SERVICE SRL con sede legale in MONTEMARCIANO (AN) - CAP 60018, Via dell'Industria 17 - P. IVA 01534550429. Ribasso offerto: 5% sull'importo a base di gara, pari ad € 258.256,36 IVA esclusa.
Altre informazioni: Inviato alla GIUE in data 24/10/2022. Pubblicato sulla GURI N. 127 del 31/10/2022. Documentazione disponibile sul sito: <https://comunesenigallia.tuttogare.it>. Ricorso al T.A.R. Marche, nei termini di legge.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA 5
Dott.ssa Marinella Monti

24 ORE SYSTEM
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 02 3022 3126
legale@ilssole24ore.com
GRUPPO 24 ORE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dirimente l'attribuzione di un diritto esigibile

Inodi

Non ci sono principi generali: ogni situazione va valutata caso per caso

Nella redazione degli atti istitutivi di trust da stipularsi d'ora innanzi sarà rilevantissimo focalizzare quali sono i casi in cui «i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili... tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust».

Si può scommettere che la traduzione in pratica di questo principio (dal quale dipende l'applicazione della tassazione "in entrata" piuttosto che "in uscita") darà luogo a infinite controversie, difficili da giudicare perché – trattandosi di una questione che andrà verificata caso per caso – manca il presupposto stesso per il formarsi di principi generali da calare nella prassi quotidiana.

Ad esempio, quando nell'atto istitutivo si dica che beneficiari del trust (alla morte del disponente) siano i figli Tizio e Caio del disponente e si affermi che, in caso di loro premorienza, il beneficio del trust è attribuito ai loro discendenti, sembra concretarsi il presupposto, indicato dalla circolare 34/E, per l'applicazione dell'imposta di donazione in sede di stipula dell'atto di dotazione del trust. Infatti:

- i beneficiari sono individuati (o individuabili);
- essi parrebbero da qualificare come «titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust».

Viceversa, se l'atto istitutivo prescrive che i beneficiari del trust saranno coloro che avranno la qualifica di coniuge e/o di figli del disponente (o, in mancanza di costoro, coloro che abbiano la qualifica di discendenti in linea retta del disponente) viventi nel momento in cui sopravvenga la morte del disponente stesso, allora probabilmente ci si troverebbe in una situazione non di titolarità «di diritti pieni ed esigibili», ma di una "mera aspettativa": infatti, in questo caso, se è vero che la morte (in quanto evento futuro e certo) non è una condizione, bensì un "termine iniziale", il presupposto dell'esistenza in vita di un soggetto al momento della morte di un altro soggetto è un evento futuro e incerto e, quindi, una "condizione".

Ne dovrebbe derivare (basta questo irrisorio ragionamento a dimostrare quanto questa materia sia irta di complessità) che se l'attribuzione beneficiaria è sottoposta a condizione – quella dell'esistenza in vita di taluni soggetti in una certa data – allora colui che può beneficiare di un'attribuzione se la condizione si verifica non può qualificarsi come titolare di un "diritto", ma appunto come titolare di una "aspettativa".

Da ciò dovrebbe conseguire che non ci si troverebbe in una situazione di titolarità «di diritti pieni ed esigibili», con il risultato che l'applicazione dell'imposta di donazione non dovrebbe essere effettuata nel momento di apporto al trust, ma nel momento in cui il trustee attribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari.

—A. Bu.

IL CASO

Tribunale di Lodi Patrimonio del beneficiario conferibile nel Dopo di noi

Gianluca Dan Matteo Pettinari

Il giudice tutelare del Tribunale di Lodi, con un innovativo decreto del 9 luglio 2022, ha autorizzato l'istituzione di un trust "Dopo di Noi" da parte di un genitore, amministratore di sostegno, a favore del figlio con disabilità, con il conferimento nel fondo in trust della quasi totalità dei fondi presenti sul conto corrente intestato al figlio.

La famiglia aveva per molti anni sostenuto ogni tipo di spesa del ragazzo, lasciando che sul suo conto si accumulasse una somma considerevole. Tale disponibilità, concepita come un patrimonio per il futuro, perfettamente sovrapponibile con i principi della legge 12/2016 sul Dopo di Noi, aveva in realtà penalizzato il figlio che era stato considerato nella fascia alta nelle graduatorie relative alla determinazione della compartecipazione alle spese per l'erogazione di servizi di assistenza.

Il Tribunale di Lodi riconosce quindi l'iniquità di tale situazione ove la volontà della famiglia di aiutare il figlio per il futuro, in un contesto di modeste risorse economiche, ha in realtà determinato un effetto distorsivo penalizzante.

Il giudice, con una interpretazione innovativa autorizza l'istituzione di un trust Dopo di Noi da parte della madre, nominando come trustee la sorella, mentre la figura obbligatoria del guardiano viene fatta coincidere ipso iure con l'amministratore di sostegno (attualmente la madre e disponente del trust).

Questo legame tra amministrazione di sostegno e dinamica interna del trust caratterizza in molti punti l'atto istitutivo: il giudice pone come condizione dell'autorizzazione il rafforzamento del ruolo dell'amministratore di sostegno e del giudice tutelare, prescrivendo, ad esempio, che l'impiego del fondo in trust potrà avvenire solo in conformità alle linee guida dettate dal guardiano e dal giudice tutelare, limitando la "discrezionalità" del trustee (si legge nell'atto istitutivo che «i poteri del trustee, ottenuti i consensi richiesti da questo atto, sono esercitati con discrezionalità secondo le circostanze salvo il diritto di rendiconto e i doveri di informazione nei confronti del guardiano e dell'autorità giudiziaria»).

Grazie alla legge 12/2016 il fenomeno del trust è passato, in pochi anni, dall'essere percepito come uno strumento abusivo volto a celare la disponibilità di beni, in particolare ai fini fiscali, ad essere considerato istituto fondamentale per la collettività. Il trust Dopo di Noi non è altro che un trust di scopo: il fondo in trust non apparterrà mai al beneficiario ma sarà unicamente funzionale a realizzare il suo progetto di vita. E questo schema del trust di scopo potrà essere utilizzato anche nel settore finanziario e societario. Da notare, per inciso, che tale costruzione supera i dettami della circolare 61/E/2010 delle Entrate la quale sostanzialmente disconosceva qualsiasi trust ove fossero posti limiti al potere gestionale e dispositivo del trustee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA